



AREA RISORSE UMANE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE DOCENTE

Siena, **03 LUG. 2007**

Al Personale Docente
dell'Ateneo
LORO SEDE

Prot. n. 16682 AMPD

Oggetto: Limiti di età.-

Il Senato Accademico nella riunione del 4.6.2007, in considerazione del fatto che le modifiche normative introdotte dalla Legge 4.11.2005 n. 230 in tema di limiti di età, hanno reso il quadro normativo generale in materia di collocamento fuori ruolo e a riposo per limiti di età estremamente complesso, ha ritenuto opportuno che venisse predisposta una informativa al personale docente allo scopo di rendere gli interessati pienamente consapevoli delle opportunità di scelta che l'insieme delle norme consente loro.

Al fine di una più chiara esposizione, il contenuto delle norme vigenti sarà affrontato separatamente in relazione alle diverse figure del personale docente.

PROFESSORI DI RUOLO DI 1^ FASCIA

I professori ordinari in servizio alla data dell'11.3.1980, data di entrata in vigore della Legge 21.2.1980 n. 28 e quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 70° anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo.

Coloro che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 30.12.1992 n. 503, chiedano di poter restare in servizio per un ulteriore biennio, saranno collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 72° anno di età, ed a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo.

Resta valida la possibilità, su richiesta da parte degli interessati, di essere collocati fuori ruolo tra il 65° ed il 69° anno di età, sempre dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento dell'età, e quindi a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo.

Diversa è la posizione dei professori ordinari nominati a seguito di concorsi indetti dopo l'entrata in vigore della Legge 28/1980. Infatti per costoro il collocamento fuori ruolo, decorrente dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 70° anno di età.

Gli stessi, in caso di mancata opzione per il collocamento fuori ruolo prevista dall'art. 1 della Legge 239/90, potranno avvalersi, anche sulla base di giudicati formatisi recentemente, della facoltà prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 503/92, sopra citato, di restare in servizio per un ulteriore biennio.

Mentre, per i professori ordinari nominati successivamente al 20.11.2005, data di entrata in vigore della Legge 230/05, il limite massimo di età per il collocamento a riposo è stabilito al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, escludendo la possibilità della facoltà prevista dall'art. 16 del predetto D.Lgs. 503/92 e del collocamento fuori ruolo per limiti di età, che è abolito.

PROFESSORI DI RUOLO DI II^ FASCIA

Per coloro i quali siano stati assunti prima dell'entrata in vigore della Legge 230/05, il collocamento fuori ruolo è tassativo e decorre dall'inizio dell'anno accademico in cui compiono il 65° anno di età.

Qualora gli stessi chiedano di poter usufruire del disposto dell'art. 16 del D.Lgs. 503/92 più volte citato, e quindi restino in servizio attivo fino al termine dell'anno accademico in cui compiono il 67° anno di età, essi andranno in posizione di fuori ruolo dal 67° al 70° anno, termine ultimo per il collocamento a riposo.

Coloro che sono divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità di cui all'art. 51 del D.P.R. 382/80, e che rivestivano in precedenza alla nomina ad associato la posizione di incaricato stabilizzato, conservano il diritto a rimanere in servizio fino al termine dell'anno accademico in cui compiono il 70° anno di età, senza la possibilità di richiedere la permanenza in servizio per un biennio di cui al predetto art. 16.

Tale limitazione è conseguente ad una decisione assunta dal Consiglio di Stato nell'anno 2002, in quanto gli stessi sono stati ritenuti già destinatari di disposizioni più favorevoli; resta per essi in vigore la possibilità di essere collocati fuori ruolo, su loro richiesta, tra il 65° ed il 69° anno di età, sempre dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento dell'età.

Per i professori associati nominati successivamente al 20.11.2005, data di entrata in vigore della Legge 230/05, il limite massimo di età per il collocamento a riposo è stabilito al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, escludendo la possibilità della facoltà prevista dall'art. 16 del predetto D.Lgs. 503/92 e del collocamento fuori ruolo per limiti di età, che è abolito.

RICERCATORI ED ASSISTENTI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO

Per questa tipologia di personale docente la normativa sul collocamento a riposo prevede la cessazione dal servizio con l'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, ferma restando la possibilità dell'opzione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 503/92 di permanenza in servizio per un ulteriore biennio.

LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230

La citata legge 230/05 ha introdotto due specifiche novità per i Professori:

- il comma 18 dell'articolo unico prevede che *"I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primarie, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni"*.
- il comma 19 dell'articolo unico prevede che *"I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita' acquisita"*.

Si evidenzia che l'opzione per il regime di cui all'art. 1 della Legge 230/05, prevista dal predetto comma 19, obbliga agli impegni didattici di cui al comma 16 della stessa norma il quale, tra l'altro, prevede per il rapporto a tempo pieno un impegno di 120 ore di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito un impegno di 80 ore di didattica frontale.

Per i Ricercatori e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento nessuna novità è recata dall'entrata in vigore della Legge 230/05.

Da parte del Senato Accademico nella predetta riunione del 4.6.2007 è stata espressa la volontà che tale informativa venga inviata a tutto il personale docente con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno accademico proprio per dare alle Facoltà la possibilità di organizzare per tempo la propria programmazione didattica per l'a.a 2007/2008 anche sulla base delle scelte che i docenti decidessero di operare, per le quali è stato chiesto di dare un termine di scadenza.

Le eventuali opzioni da parte degli interessati relativamente ai diversi aspetti sopra trattati ed in particolare per quella relativa al comma 19 delle Legge 230/05, dovranno pervenire **entro il 15 Luglio 2007**, al fine della tempestiva emissione dei provvedimenti definitivi rispetto alle previsioni di collocamento fuori ruolo e di cessazione, e dell'attribuzione dei compiti didattici da parte delle Facoltà di appartenenza.

Consapevoli della complessità della materia che determina limiti di età, opportunità e opzioni diverse in relazione alle differenti qualifiche e tempi di assunzione in ruolo, si ricorda che eventuali ulteriori chiarimenti e informazioni potranno essere assunte presso l'Ufficio Amministrazione Personale Docente (Sig.a Patrizia Ciacci - ciaccip@unisi.it - Tel. 0577 23(2376); Dott.ssa Manuela Vallesi - vallesi@unisi.it - Tel. 0577 23(2059); Sig. Gianni Vannucchi - vannucchi@unisi.it - Tel. 0577 23(2208).

Cordiali saluti,

IL RETTORE


